

COMUNE DI RECOARO TERME
Via Roma, 10 - 36076 RECOARO TERME (VICENZA)
c.f. 00192560241



REGOLAMENTO DEL MERCATINO

DELL'ANTIQUARIATO

DELL'USATO E DEL COLLEZIONISMO

Art. 9 della Legge Regionale del 6 aprile 2001 n. 10

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e gestione del mercato dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo di Recoaro Terme in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 della Legge Regionale 06.04.2001, alle disposizioni attuative della delibera di Giunta Regionale 9.11.2001, n. 2956 ed alle altre norme e disposizioni vigenti.

Articolo 2 – Tipologia, localizzazione e articolazione del mercatino

1. E' istituito, ogni ultima domenica del mese, il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo da svolgersi in località Piazza Dolomiti di questo Comune dal mese di Maggio al mese di Ottobre.
2. Il mercatino è localizzato e articolato come indicato di seguito:
 - a) ubicazione: Piazza Dolomiti mq. totali 2.100,00
 - b) area riservata agli operatori professionali:
 - superficie complessiva: mq. 1.500
 - superficie dei posteggi: mq. 285
 - posteggi: totali n. 19
 - c) area riservata agli operatori non professionali:
 - superficie complessiva: mq. 600
 - superficie complessiva dei posteggi: mq. 132
 - posteggi: totali n. 11
3. Il mercatino viene svolto in area tutta scoperta;
4. L'area è rappresentata nell'elaborato grafico allegato, in esso sono riportate le seguenti caratteristiche:
 - l'ubicazione del mercatino, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - le aree riservate distintamente agli operatori commerciali professionali ed agli operatori non professionali;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
5. La pianta organica del mercatino è tenuta presso l'Ufficio Commerciale a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse. Copia della pianta organica è depositata presso l'ufficio di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.
6. La pianta organica è aggiornata in occasione di qualsiasi provvedimento comunale che disponga variazioni alla medesima. (Di ciascun aggiornamento è data comunicazione alla Regione):

Articolo 3 – Caratteristiche del mercatino

1. Nel mercatino possono operare solamente:
 - gli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di partita IVA, iscritti al Registro Imprese;
 - gli operatori non professionali: raccoglitori, hobbisti, collezionisti non professionali e simili, in possesso del tesserino di riconoscimento previsto dall'articolo 9 comma 4 lettera a) della Legge Regionale.
2. Gli operatori hanno l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. Al mercatino sono ammesse soltanto le seguenti specializzazioni merceologiche: antiquariato, oggettistica antica, cose vecchie, cose usate e oggetti di collezione. La vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla Legge 20.11.1971 n. 1062 nell'ambito del mercatino è riservata agli operatori professionali in possesso dell'autorizzazione commerciale prevista dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114.
4. Non è consentita la vendita o l'esposizione per la vendita di prodotti appartenenti a tipologie merceologiche diverse da quelle elencate al comma 3, ed in particolare: ogni genere di prodotti alimentari, oggetti nuovi, manufatti artigianali o industriali recenti, armi, esplosivi, oggetti preziosi.
5. Il mercatino si svolgerà secondo il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 18.00. L'occupazione del posteggio potrà avvenire non prima delle ore 8.00 e non oltre le ore 10.00. Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura. In caso di abbandono anzitempo, il posteggio non potrà essere rioccupato dal titolare nel corso della medesima giornata.

Articolo 4 – Funzionamento del mercatino

1. Il mercatino è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato quali:
 - a) il rilascio delle autorizzazioni stagionali di cui all'art. 9, co. 1 della Legge Regionale n. 10 del 06.04.2001;
 - b) il rilascio del tesserino per gli operatori residenti non professionali di cui all'art. 9, co. 4 lett. a);

- c) l'attività di vigilanza.
2. Ai sensi dell'art.9 comma 9 della Legge Regionale 06.04.2001, l'erogazione dei servizi di mercato può essere affidata in gestione a soggetti privati e ad associazioni di categoria, previa stipulazione di una convenzione nella quale deve essere comunque precisato che l'espletamento delle attività istituzionali spetta al Comune.

Articolo 5 – Disposizioni per gli operatori commerciali professionali

1. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge Regionale va inviata al Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata all'ufficio protocollo del comune, ove è apposta la data di presentazione: La domanda è considerata inammissibile se è redatta in modo non conforme al modello predisposto, se è priva dei dati essenziali o se perviene al protocollo del comune oltre i termini previsti dalla pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi.
2. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 forma una graduatoria unica per l'assegnazione dei posteggi liberi, ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza al mercato;
 - b) anzianità di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune.
3. Ciascun operatore commerciale non può essere concessionario di più di due posteggi nello stesso mercatino;
4. I concessionari di posteggi non presenti all'orario stabilito sono considerati assenti;
5. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori commerciali precari aventi titolo, seguendo l'ordine nella graduatoria degli operatori precari.

Articolo 6 – Disposizioni per gli operatori non professionali (Hobbisti)

1. L'istanza di partecipazione al mercatino da parte degli operatori non professionali, redatta secondo il modello appositamente predisposto, deve pervenire al protocollo del Comune almeno tre giorni prima della giornata di svolgimento del mercatino.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene in base ad una graduatoria formata secondo l'ordine cronologico di presentazione, in caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio è assegnato al richiedente con maggior numero di presenze nel mercatino dell'anno in corso.
3. Gli assegnatari di posteggi non presenti all'orario di inizio stabilito dal Regolamento sono considerati assenti.
4. Gli operatori non professionali devono esibire al personale addetto alla vigilanza:
 - a) il tesserino di riconoscimento;
 - b) l'elenco delle merci poste in vendita.
5. L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere personalmente presente nel posteggio assegnato e non può essere sostituito da altre persone, salvo che per brevi periodi.
6. Gli operatori non professionali devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico e devono vendere beni di valore non superiore ciascuno ad Euro 258,23.

Articolo 7 – Tenuta dei posteggi e modalità di vendita

1. Con l'assunzione in uso del posteggio, l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
2. I concessionari non devono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né ostruire spazi comuni riservati al transito.
3. I banchi e le attrezzature devono essere collocati negli spazi appositamente individuati nell'elaborato grafico allegato. Non è consentito occupare i posteggi con veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita.
4. Ciascun operatore ha l'obbligo di tenere custodito il posteggio assegnato, di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, di raccogliere i rifiuti secondo le modalità previste dal Comune.
5. Ciascun operatore deve permanere per tutta la durata del mercatino, e non deve abbandonare il posteggio assegnato prima delle ore 18.00, fatte salve cause di forza maggiore per particolari condizioni atmosferiche, per problemi di salute o per impossibilità documentata di permanenza. Lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati devono essere completati nei sessanta minuti successivi al termine dell'orario di attività.
6. E' vietato lo scambio di posteggi fra concessionari, il posteggio non può essere dato in uso né diviso con altri operatori, ad alcun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
7. Ciascun operatore deve esporre in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo contenente i dati anagrafici, il numero del posteggio e gli estremi dell'autorizzazione amministrativa attinente il mercatino.
8. Le concessioni all'uso del posteggio sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 8 – Circolazione pedonale e veicolare

1. I veicoli in uso agli operatori del settore possono accedere e sostare nell'area del mercatino solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'allestimento e lo sgombero dei posteggi.
2. Per il rimanente orario di attività di vendita è consentita solo la circolazione pedonale.

Articolo 9 – Spostamento di posteggi per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune, per motivi di pubblica utilità, ovvero per distinguere gli spazi espositivi destinati agli operatori professionali da quelli destinati agli operatori non professionali, ovvero per esigenze di forza maggiore, ovvero per esigenze di carattere urbanistico può spostare la collocazione dei posteggi, previa consultazione con le associazioni di categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento, anche temporaneo, o alla soppressione di posteggi per motivi di pubblico interesse, devono essere individuati nuovi posteggi con caratteristiche dimensionali e commerciali il più possibile simili a quelle dei posteggi spostati o soppressi.
3. L'assegnazione dei posteggi, trasferiti o soppressi, avviene applicando il criterio della preferenza espressa dagli operatori chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli assegnatari di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento.
4. Il Responsabile del Servizio comunica agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione dell'area dove sarà spostato il mercatino, la assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base delle preferenze degli operatori, espresse secondo l'ordine risultante dalla graduatoria degli assegnatari di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento.
5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo una parte di essi, i criteri di assegnazione, di cui al precedente comma, sono applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Articolo 10 – Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 29 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, dalla Legge Regionale 06.04.2001, n. 10, da altre Leggi o Regolamenti vigenti o da provvedimenti comunali, a carico degli operatori del mercatino si applicano le sanzioni indicate nei commi successivi.
2. Sono soggetti a richiamo scritto i seguenti casi di lievi infrazioni alle norme del presente regolamento:
 - mancato rispetto della configurazione e dei limiti di posteggio (Articolo 7 comma 2), sempre che ciò non comporti un'occupazione maggiore della superficie assegnata che in tal caso sarà sanzionata in base al regolamento di Polizia Urbana e della Tosap in vigore;
 - abbandono non autorizzato del posteggio prima delle ore 18.00 (Articolo 7 comma 5);
 - cessione o scambio, anche parziale, del posteggio assegnato (articolo 7 comma 6);
 - mancata esibizione della concessione del posteggio (Articolo 7 comma 7);
 - accesso e sosta di veicoli nell'area del mercatino oltre il tempo strettamente necessario per lo scarico ed il carico delle merci delle attrezzature di vendita (Articolo 8 comma 1);
3. Il richiamo è unico ed è formulato dagli incaricati del servizio di vigilanza, con apposita nota in duplice esemplare.
4. La sospensione della partecipazione al mercatino per un periodo da uno a tre mesi – con sospensione dell'autorizzazione per lo stesso periodo a carico degli operatori commerciali – si applica nei casi seguenti:
 - recidiva delle infrazioni che comportano il richiamo scritto;
 - recidiva nelle infrazioni al regolamento di polizia urbana;
 - vendita o esposizione ai fini di vendita di merci diverse da quelle indicate all'articolo 3 comma 3, salvo le merci per le quali è prevista la revoca dell'autorizzazione o l'esclusione dalla partecipazione ai sensi del comma successivo;
 - turbamento dell'ordine del mercatino;
 - occupazione non autorizzata di posteggi;
 - mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico (articolo 7 comma 7);
5. La revoca dell'autorizzazione a carico degli operatori commerciali, ovvero l'esclusione dalla partecipazione al mercatino per un anno a far tempo dalla data del provvedimento a carico degli operatori non professionali, si applicano nei casi seguenti:
 - recidiva dopo la sospensione nelle infrazioni riguardanti il richiamo scritto;
 - frode in commercio;
 - vendita o esposizione ai fini di vendita di armi, esplosivi o di opere d'arte di provenienza furtiva.
7. La sospensione e la revoca sono adottate su relazione degli incaricati del servizio di vigilanza.

Articolo 11 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le Leggi e le disposizioni vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, di polizia amministrativa e di tutela del patrimonio storico e artistico.

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Tipologia, localizzazione e articolazione del mercatino
- Art. 3 – Caratteristiche del mercatino
- Art. 4 – Funzionamento del mercatino
- Art. 5 – Disposizioni per gli operatori commerciali professionali
- Art. 6 – Disposizioni per gli operatori non professionali
- Art. 7 – Tenuta dei posteggi e modalità di vendita
- Art. 8 – Circolazione pedonale e veicolare
- Art. 9 – Spostamenti di posteggi per motivi di pubblico interesse
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali